

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIA MAGGIORE MISTORNI N° 1 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) Tel. 0985/887411 - Fax 0985/8874109

UFFICIO TECNICO
GESTIONE SERVIZIO DEMANIO MARITTEMO

PROT. Nº 8199

PROROGA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 07 DEL 10/07/2012 PROT. N° 13843

VISTA la richiesta presentata in data 23/05/2018 al Protocollo Generale dell'Ente al n. 7827 dal Sig. CARROZZINO SALVATORE nato a Belvedere Marittimo (CS) il 02/12/1961 e residente in Belvedere Marittimo (CS) in Via G. Fiorillo n. 43, C.F. CRRSVT61T02A773N, in qualità di Amministratore Unico della società LA PRAIA S.R.L. con sede in Belvedere Marittimo (CS) alla Via Isola Palazza, n. 35, C.F. 02540970783, titolare di una Concessione Demaniale Marittima, inerente il lotto n. 37 del P.C.S., tendente ad ottenere la proroga della concessione Reg. Conc. n. 07 del 10/07/2012, Prot. n. 13843, fino al 31/12/2020;

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 07 del 10/07/2012, Prot. n. 13843, con la quale la società LA PRAIA S.R.L. con sede in Belvedere Marittimo (CS) alla Contrada Palazza, occupa un'area della superficie di 1.000,00 mq., situata nel Comune di Belvedere Marittimo (CS), individuata con il Foglio di Mappa n° 42, ricadente in parte nelle p.lle n. 272 – 273 – 993 – 989 - 99, al fine di utilizzarla per posa sdraio ed ombrelloni;

VISTO il Decreto di rettifica del 29/12/2015 Prot. n. 18480, con la quale si rettificava la data di validità della Concessione n. 07/2012 dal 01/06/2012 al 31/05/2018;

RAVVISATA l'esigenza di un provvedimento ricognitivo che sancisca la proroga fino al 31/12/2020 della Concessione Demaniale Marittima n° 07 del 10/07/2012 Prot. n. 13843;

ACCERTATO che non vi sono modifiche o variazioni rispetto alla precedente CDM, come da dichiarazione del concessionario in data 23/05/2018;

VISTE le dichiarazioni e le certificazioni presentate dal concessionario in data 23/05/2018 ed il Certificato Camera di Commercio, Industria ed Artigianato del 29/05/2018;

CHE il canone annuale per l'anno 2018 è di € 427,72, salvo conguaglio, è stato regolarmente pagato in data 30/05/2018;

CHE per l'intero periodo previsto fino al 31/12/2020, il canone complessivo provvisorio da versare a rate annuale è pari ad € 1.283,16, salvo conguaglio;

CHE l'imposta regionale per l'anno 2018 è di € 64,16, pari al 15% del canone demaniale marittimo, salvo conguaglio, è stato regolarmente pagato in data 30/05/2018;

VISTA la regolarità dei pagamenti dei canoni demaniali marittimi relativi alle annualità pregresse;

VISTA la regolarità dei pagamenti dell'addizionale regionale di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. n° 1/1971 relativi alle annualità pregresse;

VISTA la ricevuta di pagamento (F23) effettuato in data 30/05/2018 di € 200,00, attestante il pagamento dell'imposta di registro per la registrazione della presente proroga;

VISTE le modalità operative dettate con Circolare n° 0334792 del 20/10/2013 e Circolare n° 0050112 del 13/02/2014 dalla Regione Calabria - Dipartimento nº 8 - Urbanistica e Governo del Territorio - Settore 1,

PROROGA

(ope legis)

al Sig. CARROZZINO SALVATORE nato a Belvedere Marittimo (CS) il 02/12/1961 e residente in Belvedere Marittimo (CS) in Via G. Fiorillo n. 43, C.F. CRRSVT61T02A773N, in qualità di Amministratore Unico della società LA PRAIA S.R.L. con sede in Belvedere Marittimo (CS) alla Via Isola Palazza, 35, C.F. 02540970783, la Concessione Demaniale Marittima ai fini turistico-ricreativo Reg. Conc. n. 07 del 10/07/2012 Prot. n. 13843, di complessivi mq. 1.000,00, con limitazione al diritto d'uso dell'area dal 01/06 al 30/09 di ciascun anno per l'area scoperta (adibita a posa in opera di sdraio ed ombrelloni).

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato unicamente nei limiti dei diritti che

competono al demanio, è subordinato alle seguenti condizioni:

l'uso dell'arenile è limitato al solo periodo stabilito nell'atto concessorio e a ogni fine stagione, in base a quanto prescritto dal permesso a costruire e dal nulla osta paesistico, è obbligatorio lo smontaggio delle opere e delle strutture sull'area in concessione;

alla scadenza il concessionario dovra riconsegnare l'area avuta in concessione al

Comune di Belvedere Marittimo in pristino stato;

alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'amministrazione concedente, senza alcun diritto d'insistenza o possibilità di rinnovo automatico del titolo;

l'amministrazione concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di interesse pubblico, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;

l'amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il

concessionario fosse in corso;

nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'amministrazione concedente, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'intimazione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione, avvalendosi, se necessario, della cauzione prestata;

il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti, e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non porra eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alta pubblica circolazione cui fossero destinate. Dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti dai lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Marittima, dell'Amministrazione Finanziaria, della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate;

nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione, eventualmente autorizzate, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità competente di ordinarne la

demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

il concessionario s'impegna a sollevare l'amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese del concessionario stesso;

il canone per la concessione di cui al presente provvedimento, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, dalla Regione Calabria e dal Ministero dei Trasporti. L'omesso pagamento di due rate del canone, costituisce motivo di decadenza della concessione (art. 47 lett. d del Codice della

Navigazione);

il canone rappresenta la rata dovuta per il periodo dal 01/06 al 30/09 per l'area scoperta di mq. 1.000,00 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali successivi, dovranno essere corrisposte entro il 15 settembre di ogni anno e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati dalla legge 494/93. Il concessionario è tenuto a presentare al Comune, le ricevute di pagamento attestante il versamento del canone annuale in originale, nonché dell'imposta regionale e della polizza cauzionale (art. 17 C. N.);

la presente viene rilasciata ai soli fini demaniali e non dispensa il concessionario dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione in particolare il concessionario non viene esentato dal rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia in zona sismica, antinquinamento,

paesaggistica ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche;

l'accesso, i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranio essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esista condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia;

NAmministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di

costruzione di opere di difesa;

le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore;

- il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge;

le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non

protraendosi oltre ml. 5,00 dalla battigia.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel suo Regolamento, nella Legge Regionale n° 17/2005 e ss. Mm. ed ii. e nel PIR Calabria e lo stesso può essere revocato per sopragiunte nuove disposizioni in conformità della normativa vigente in materia L. 241/1990 e s. m. ed i.

Questo Ente rimane comunque sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del presente provvedimento.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare a questo Ente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il montaggio e smontaggio delle eventuali strutture, la pulizia e la sistemazione dell'arenile in concessione, i prezzi minimi e massimi.

Il presente provvedimento viene firmato in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e obblighi cui sopra espressi dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Belvedere Marittimo (CS) in Via Isola Palazza n. 35.

Belvedere Marittimo, lì 31/05/2018


IL CONCESSIONARIO (Legale Rapp. La Praia S.r.l. Sig. Salvatore CARROZZINO)

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO DEMANIO

(Geom. Artonio LAO)

Salveton Coro





Direzione Provinciale di Cosenza Ufficio Territoriale di Paola Sportalia Decentrato di Belvedere Maria

(*) Firma su delega dei Direttore Provinci

L'Addetto 34 S. [79] Luigi

ger Firma sa

Filomery De Francis